

TI_GERICHTE 30.2004.28 vom 25. Januar 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-01-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2004.28

FR: TI_GERICHTE 30.2004.28 du 25 janvier 2008

IT: TI_GERICHTE 30.2004.28 del 25 gennaio 2008

Erwägungen

E. 4.1

Giusta l'art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Poiché l'entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi ammette l'applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell'adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5). L'ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell'ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e dell'equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

E. 4.2

Le ricorrenti contestano i criteri di ripartizione del contributo poiché portano ad un risultato arbitrario.

E. 4.3

Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri. In primo luogo il Comune ha applicato un fattore distanza che considera la distanza tra il posteggio e l'accesso ai singoli fondi con un limite massimo di 170 ml. E' questo un fattore oggettivo e facilmente verificabile che ben si presta a differenziare singolarmente l'entità del vantaggio ritenuto che più il tragitto tra il posteggio e la proprietà privata è lungo più il vantaggio si affievolisce. Secondariamente ha applicato un fattore posteggi che traduce il rapporto tra il numero di posteggi esistenti ed il fabbisogno necessario di posteggi secondo le norme di PR considerando il numero di posteggi in esubero e di quelli mancanti. Il numero di posteggi necessari è stato calcolato sulla base della superficie utile lorda effettiva (fattore "SUL esistente"). E fin qui, nel principio, il calcolo è condivisibile. In effetti i proprietari hanno l'obbligo di eseguire i posteggi necessari conformemente alla destinazione d'uso dei loro immobili. Di conseguenza quando l'opera imposta è un posteggio pubblico l'oggettiva necessità d'uso in funzione dell'edificio esistente costituisce un criterio essenziale per valutare la rilevanza dei singoli vantaggi. In quest'ottica è imprescindibile considerare il numero di posteggi privati esistenti (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di _____ c. 5.3). Sia aggiunto, per completezza, che il tema del fabbisogno dei posteggi privati necessari è attualmente

disciplinato dal Regolamento cantonale posteggi privati del 14.6.2005 (Rcpp), normativa che in concreto è tuttavia inapplicabile poiché è entrata in vigore solo il 1° 1.2006 ossia posteriormente alla pubblicazione del prospetto. Stando alla legislazione previgente, in vigore nel 1999, la regolamentazione dei posteggi doveva essere prevista nelle NAPR (art. 29 cpv. 1 let c LALPT) e nel Comune di _____ l'art. 49 cpv. 2 NAPR dispone che per determinare il numero minimo di posti auto il Municipio applica la norma VSS 641 400.

E. 4.4

Quale ulteriore fattore di ripartizione il Comune ha inserito la superficie dei singoli fondi, tuttavia omettendo di applicare alla stessa l'indice di sfruttamento. Ora, il fatto di prescindere dall'indice di sfruttamento potrebbe essere ipotizzabile se tutti i fondi imposti fossero inclusi nella medesima zona di utilizzazione poiché, a parità di indici, la differenza sarebbe data (e risulterebbe) dalla superficie dei singoli fondi. Oppure se, pur appartenendo a zone diverse, tutti i terreni fossero già completamente sfruttati dal profilo edilizio poiché in questo caso la SUL esistente determinerebbe la differenza tra i fondi in relazione all'eccedenza o alla mancanza di posteggi per ognuno di essi. Tuttavia tali condizioni non si verificano nella fattispecie in esame. Pur tenendo presente che il Tribunale di espropriazione non può imporre ad un Comune determinati criteri di computo piuttosto che altri dovendone rispettare l'autonomia (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di _____ c. 5.1), in concreto il correttivo dato dall'indice di sfruttamento doveva essere considerato poiché la legge stessa ne sancisce l'applicazione in presenza di zone a sfruttamento differenziato (art. 8 cpv. 2 LCM; TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 c. 3 in re Comune di _____), ed all'interno del perimetro imposto esistono 3 zone con diverso indice di sfruttamento. Tale lacuna crea una manifesta disparità di trattamento. In particolare, a parità di superficie, i terreni posti nella zona Rs-i (con i.s. 0.9) hanno un interesse al posteggio che è inferiore del 18% ca. a quello dei terreni ubicati nella zona Ri (con i.s. 1.1) per l'ovvia ragione che, disponendo di potenzialità edificatorie e quindi di una SUL inferiore, hanno una minore necessità di posteggi. Il divario di interesse è ancor più marcato per rapporto alla zona nucleo dove l'indice di sfruttamento è invece maggiore (4.0/1.0). Simi le differenze vanno necessariamente ponderate nella ripartizione poiché ogni singolo fondo è imponibile solo proporzionalmente al vantaggio effettivamente tratto dall'opera. Viceversa nel prospetto in esame non trovano riscontro ed è impensabile di ammettere che siano considerate (anche solo implicitamente) dagli altri fattori poiché questi hanno altre e specifiche finalità. Mancando di un parametro fondamentale il metodo di ripartizione non attua una corretta e sufficiente distinzione tra i fondi inclusi nel perimetro e quindi contravviene ai principi della proporzionalità e della parità di trattamento.

E. 5.1

Per costante giurisprudenza una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la nullità dell'atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando l'atto in questione diviene in pratica privo d'effetto, è insensato o immorale, è completamente sprovvisto di base legale o è d'esecuzione impossibile (DTF 129 I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).

E. 5.2

In concreto il vizio riscontrato non è di ordine formale bensì attinente al merito del prospetto e non appare a tal punto manifesto e grave da imporre l'annullamento dell'intera procedura. Nondimeno esige la correzione del contributo addebitato al mapp. no. 519 in ragione della disparità di trattamento che ne deriva a danno delle ricorrenti. Affinché i principi della proporzionalità e della parità di trattamento siano pienamente rispettati occorre che il prospetto sia integralmente riformulato. Il Tribunale non dispone, tuttavia, di dati sufficienti per procedere in questa sede all'operazione; in particolare non conosce le potenzialità teoriche di sfruttamento della zona nucleo (specie per rapporto ai fondi imposti che vi sono inclusi) ritenuto che le norme di applicazione del PR prevedono parametri variabili. Di conseguenza, considerato che la stesura del prospetto compete in primis al Municipio (RDAT I-1994 no. 7) e che il contribuente ha diritto al doppio grado di giurisdizione (art. 13 LCM), gli atti sono rinviati al Comune affinché proceda, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi fondandosi su un nuovo piano di ripartizione che sarà in gran parte teorico – perché privo di effetti concreti per i contribuenti che non hanno impugnato il prospetto – ma rispettoso dei principi costituzionali. Il contributo che ne risulterà potrà, se del caso, essere nuovamente contestato nelle forme ed entro i termini sanciti dall'art. 13 LCM.

E. 6

Visto l'esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono addebitate in ragione di metà per parte (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Le ricorrenti non si sono avvalse della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.